

FONDAZIONE “CITTÀ DI RONCADE”

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture in cui è parte la Fondazione “Città di Roncade”, di seguito Fondazione, per importi pari o inferiori alle soglie di cui all’art.35 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
2. La scelta del contraente avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica per quanto compatibile.

Art. 2 – Modalità di affidamento

1. Per l'affidamento di contratti si procede previa gara ufficiosa mediante procedura negoziata senza bando.
2. Si può prescindere dall'espletamento della gara ufficiosa per importi di lavori inferiori ai 150.000,00 € e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore ai €. 75.000,00.
3. Per importo di lavori superiore a €. 150.000,00 e inferiori a €. 350.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo superiore ai €. 75.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art.35 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. si procederà mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti.
4. Per importo di lavori pari o superiori a €. 350.000,00 e inferiori a €. 1.000.000,00 si procederà mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici ove esistenti.
5. Per importo di lavori pari o superiore a €. 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all’art.35 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. si procederà mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti.
6. I criteri di aggiudicazione degli appalti sono quelli stabiliti dall’art.95 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto – del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
7. Tutte le gare saranno dichiarate deserte qualora non sia stata presentata almeno un’offerta valida.

Art. 3 - Stipula dei contratti e cauzioni

1. La stipula dei contratti deve aver luogo entro 60 giorni dalla data in cui è diventata efficace l’aggiudicazione fatta salva la consegna dei lavori e di servizi e forniture in via di urgenza.
2. **A garanzia dell'adempimento del contratto deve essere effettuato il deposito presso la tesoreria della Fondazione di una cauzione definitiva come determinata ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. La cauzione può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della L. 10.6.1982 n. 348.**
3. **L'obbligo di cui al precedente comma può non trovare applicazione per gli importi fino a € 75.000,00 (settantacinquemila).**
4. I contraenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di capacità tecnica-organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Variazioni nell'esecuzione del contratto

1. Qualora risulti necessario procedere alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia si applica l'art.106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
2. La modifica del contratto va approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Art. 5 - Collaudi e liquidazioni

Ogni adempimento contrattuale è soggetto a riscontri finali di conformità secondo le clausole stabilite. Le fatture o le note spese relative alla fornitura dei beni, servizi o prestazioni dovranno contenere l'attestazione di regolarità da parte del Direttore della Fondazione o Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile del procedimento, ad eccezione dei casi in cui il capitolato speciale d'appalto o il foglio d'onere richiedono la predisposizione di un certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico-amministrativo. Nei capitolati speciali e nei fogli d'onere possono essere previste le modalità procedurali e i termini per il pagamento da ragguagliarsi in misura percentuale all'entità delle prestazioni eseguite dal contraente.

A seguito di tali riscontri si provvederà alla relativa liquidazione.

Art. 6 – Inadempimento contrattuale

In caso di inadempimento contrattuale la risoluzione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, previa ingiunzione e fatti salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla Fondazione.

Art. 7 – Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore la gestione del procedimento contrattuale o parti di esso, compresa la stipula del contratto in rappresentanza della Fondazione.

Art. 8 – Collaborazioni esterne

Per le fasi precontrattuali, di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti, il Consiglio di Amministrazione, che tiene conto della complessità dei procedimenti e/o carenza di personale, può avvalersi della collaborazione di personale della pubblica amministrazione, previa sottoscrizione di specifica convenzione, o professionisti esterni competenti in materia, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Art. 9 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia per quanto compatibili, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 2.